



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 32 del 27/11/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente	8	RIZZO DINO	Presente
2	CONCARI LUCA	Presente	9	FAROLDI LICIA	Presente
3	CAROSINO STEFANO	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Presente
4	CASSI FABRIZIO	Presente	11	CAPELLI STEFANO	Presente
5	CATELLI GIAN LUCA	Presente	12	MICHELAZZI LAMBERTO	Presente
6	BURLA ANGELO	Presente	13	IACOPINI CINZIA	Presente
7	CREMONA ANGELO EMILIO	Presente			

Totale Presenti: n. 13

Totale Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende attivare le procedure di mobilità tra gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della L.R. n. 24/2001 e s.m. e i.;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 40 del 30/9/2002, avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 24/2001";
- n. 28 del 30/7/2009, avente ad oggetto REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

RILEVATA l'opportunità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al vigente strumento regolamentare nella **Parte II - Disciplina per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica** - al fine di:

- definire una puntuale tempistica per l'accoglimento delle domande di mobilità di alloggio e per la gestione della relativa graduatoria;
- affidare la valutazione delle domande ad una Commissione operante presso l'Acer di Parma composta da un rappresentante dell'Acer, tre rappresentanti dei Comuni e tre rappresentanti sindacali;

VISTO lo schema di Regolamento come modificato ed integrato, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. "A");

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2005 con cui si affidava il patrimonio ERP in concessione d'uso all'Acer Parma, approvando l'"Atto di concessione" con validità decennale (firmato ed acquisito al n. 76 del 15/5/2006 di repertorio comunale) e si approvava nel contempo il "Disciplinare Tecnico", da cui si evince al punto 5.4 quanto di seguito indicato:

5.4 Attività di gestione dei cambi alloggio secondo le disposizioni del regolamento comunale.

Acer dovrà provvedere:

- *Ad informare l'utenza;*
- *Alla distribuzione e raccolta delle domande;*
- *Ad effettuare l'istruttoria e la gestione del procedimento;*
- *Fornire le risposte all'utenza;*
- *Alla gestione del procedimento di mobilità attivato d'ufficio per sottoutilizzo dell'alloggio;*
- *Alla gestione del procedimento di mobilità per esigenze di ristrutturazione con assistenza nel trasloco e spese a carico della proprietà;*
- *Alla visita finalizzata alla scelta degli alloggi;*
- *Alla sottoscrizione dei nuovi contratti di locazione;*
- *Ad effettuare le comunicazioni relative alla cessione dei contratti degli alloggi;*
- *Alla preparazione degli atti per la registrazione dei contratti;*
- *A trasmettere rendicontazione trimestrale al Comune.*

DATO ATTO pertanto che, a seguito di approvazione della presente deliberazione, Acer Parma attiverà le procedure finalizzate alla mobilità tra assegnatari di alloggi ERP in nome e per conto del Comune di Busseto e in ottemperanza alle nuove disposizioni regolamentari;

DATO ATTO altresì che per tali attività istruttorie il Comune di Busseto corrisponde ad Acer la somma di € 2.000,00 oltre Iva, come indicato con nota inoltrata da Acer al prot. 1550/2014, mentre i gettoni di presenza della Commissione per la valutazione delle domande sono a carico di Acer Parma;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. il seguente parere:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Cultura, Turismo e Spettacolo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

SENTITO, l'intervento del Sindaco che nella propria qualità di Assessore ai Servizi Sociali illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto;

UDITO il Consigliere Leoni il quale eccepisce, riguardo all'art. 6 del regolamento in oggetto, la mancanza di un rappresentante del Comune di Busseto nella commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio e rileva altresì l'inutilità della partecipazione sindacale alla commissione;

Il Consigliere Capelli concorda con il Consigliere Leoni sull'inutilità delle partecipazioni sindacali;

Il Sindaco osserva che la commissione è già formata per tutti i Comuni della Provincia e che le domande vengono tecnicamente istruite dall'Assistente Sociale;

Il Consigliere Leoni propone che l'art. 6 venga modificato introducendo la partecipazione del Responsabile dei Servizi Sociali alla commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio.

Il Sindaco propone quindi di aggiungere, all'art. 6 1° comma la seguente dicitura: “ *A tale commissione partecipa il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Busseto o suo delegato* ”.
La proposta viene accolta all'unanimità .

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in attuazione dell'art. 25 della L.R. n. 24/2001”, nella **Parte II - Disciplina per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica**, così come sopra emendato, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - All. “A”;
- 2) DI DARE ATTO che la somma pari ad € 2.000,00 oltre Iva da corrispondere ad Acer per l'espletamento delle procedure finalizzate alla mobilità tra assegnatari di alloggi ERP trova disponibilità sul Bilancio 2014 all'intervento 11004030600;
- 3) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento in oggetto risulta essere l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 32 del 27/11/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 11/12/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 21/11/2014

Roberta Curtarelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 21/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32

DEL 27/11/2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2014 al 26/12/2014

Busseto, li 11/12/2014

**L' addetto Stefania Macchidani / INFOCERT
SPA**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2001**

Approvato con deliberazione C.C. N. 40 del 30.09.02.

Modificato con deliberazione C.C. N. 28 del 30.07.09.

- Parte II -

***Disciplina per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
assoggettati alla Legge Regionale 08/08/2001, N. 24.***

Art. 1

Premessa

La mobilità degli assegnatari negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica assoggettati alla Legge Regionale 8/8/2001, n. 24 avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, unicamente a seguito dell'emanazione dei relativi formali provvedimenti.

Art. 2

Finalità e ambito della mobilità

Il presente Regolamento disciplina la mobilità degli assegnatari negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai fini della eliminazione dei disagi abitativi, delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi.

Allo scopo, il Comune, sentite le organizzazioni sindacali può predisporre programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione stabilendone altresì i relativi tempi.

All'attuazione del processo di mobilità possono essere destinati gli alloggi che si rendono disponibili per la ri-assegnazione nonché quelli di nuova assegnazione nella misura stabilita dal Comune.

Art. 3

Standard abitativo

Ai fini del presente Regolamento si definisce il sottoindicato standard abitativo:

- a) ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 58,50 mq.;
- b) ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 78 mq.
- c) ai nuclei familiari composti da 5 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 90 mq.;
- d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre.

Per superficie si intende quella relativa all'alloggio (escluse, pertanto, le pertinenze e le parti comuni) calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Art. 4

Mobilità su richiesta dell'assegnatario

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 24/2001, la mobilità richiesta dall'assegnatario comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria (da documentare con la presentazione di idonea certificazione medica). Di norma il punteggio viene attribuito:

A disabili con invalidità pari o superiore a 2/3 documentata con copia del verbale dell'apposita Commissione: Punti 5

ad anziani (con età superiore ad anni 70) con alloggio senza ascensore e ubicato a partire dal ~~terzo~~ **secondo** piano (escludendo il piano terra) nei casi in cui le normali condizioni di vita non possono essere svolte (ad esempio, alloggio con barriere architettoniche) Punti 4

Sovraffollamento :

a) n. 4 persone in più rispetto allo standard abitativo; Punti 5

b) n. 3 persone in più rispetto allo standard abitativo; Punti 3

c) n. 2 persone in più rispetto allo standard abitativo; Punti 2

d) n. 1 persona in più rispetto allo standard abitativo; Punti 1

Sottoaffollamento :

a) n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo; Punti 6

b) n. 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo; Punti 4

c) n. 1 persona in meno rispetto allo standard abitativo; Punti 2

Alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie o il posto di assistenza familiare o di terzi, o nell'essere assistito dai familiari (da documentarsi debitamente); Punti 2

Situazione configurante stato, anche di salute, di particolare disagio tale comunque da rendere l'alloggio inidoneo a garantire al nucleo familiare normali condizioni di vita. Punti 4

Il disagio deve essere dimostrato da apposita relazione dei Servizi Sociali.

(Il punteggio è frazionabile a discrezione della Commissione ed è cumulabile con i punteggi precedenti)

Art. 5

Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle richieste

Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo ~~predisposto dal Comune e presentate allo stesso~~, devono contenere le motivazioni della richiesta ed i dati anagrafici del nucleo familiare, ed essere corredate dalla eventuale documentazione occorrente a comprovare le motivazioni stesse e le condizioni che si intende far valere.

Le domande dei nuclei familiari possono essere presentate in qualsiasi momento. L'istruttoria, la formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità semestrale.

La prima graduatoria, redatta dalla competente Commissione di cui all'art.6, è approvata entro quaranta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva.

I successivi aggiornamenti della graduatoria, a cadenza semestrale sono approvati dalla suddetta Commissione, entro trenta giorni dal termine per la ricezione delle domande.

La morosità nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali, la permanenza in un alloggio erp per un periodo inferiore ai 4 anni dall'assegnazione o dall'ultimo cambio, la collocazione in area di decadenza, la titolarità di assegnazione di alloggio erp ai sensi dell' art.13 del presente regolamento, sono tutte condizioni ostative sia alla presentazione della domanda di cambio che all'erogazione del provvedimento per coloro che fossero già in graduatoria.

Si può presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

a) situazioni di sottoutilizzo;

- b) la nascita l'adozione e/o affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano situazioni di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dal presente regolamento e comunque non prima di due anni dalla data del provvedimento di assegnazione;
- c) condizioni certificate di invalidità superiore al 66 %, handicap permanente e grave, non autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione che, in relazione all'alloggio assegnato, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti.

Di regola, costituisce condizione per l'inserimento e la permanenza nella graduatoria il rispetto dei Regolamento d'Uso degli alloggi, del Contratto di locazione ed il regolare pagamento dei canone di locazione e degli oneri accessori.

Per particolari casi, su proposta motivata dell'assistente sociale, si potrà derogare alla graduatoria.

La mobilità è autorizzata con provvedimento del Comune, riguardante l'intero nucleo familiare.

Il nucleo dovrà lasciare libero l'alloggio di provenienza da persone e cose; se l'alloggio non è liberato, si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio

~~Le richieste, come sopra formulate, vengono esaminate dal competente servizio dell'ente. Il servizio formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'articolo 3. La graduatoria viene aggiornata almeno semestralmente.~~

Le richieste, come sopra formulate, vengono esaminate da un'apposita Commissione, operante presso l'Acer Parma, così composta:

- un rappresentante dell'Acer Parma, con funzioni di Presidente;
- tre rappresentanti dei Comuni titolari dell'Acer Parma nominati dalla Conferenza degli Enti;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli assegnatari tra quelle maggiormente rappresentative del territorio provinciale.

A tale Commissione parteciperà il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Busseto o suo delegato.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario dell'Acer Parma.

Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo.

La Commissione può regolarmente funzionare quando siano stati nominati e siano presenti alle sedute almeno quattro componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.

In caso di discordanza nella valutazione, a parità di voti prevale quello di Presidente.

Per altre norme di funzionamento si richiama, in quanto compatibile, quanto previsto dal Regolamento in materia di Commissioni per la formulazione delle graduatorie per assegnazione degli alloggi.

La Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'articolo 4.

La graduatoria viene aggiornata almeno semestralmente.

La partecipazione di rappresentanti comunali e sindacali alle sedute della Commissione è remunerata con un gettone di presenza, dell'importo stabilito dall'Acer Parma.

La Commissione dura in carica 4 anni.

Art. 7

Mobilità attivata d'ufficio

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 24/2001, la mobilità può essere attivata dal Comune per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte, nonché per altre

problematiche di natura socio-abitativa individuate anche con il supporto di relazioni dei servizi sociali.

La mancata accettazione del cambio proposto d'ufficio entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) comporta l'applicazione di un canone di locazione di importo doppio rispetto a quello precedentemente corrisposto, con un importo minimo di 300 Euro.

Art. 8

Condizioni per la attuazione del cambio

L'effettuazione del cambio a domanda è condizionata al rilascio, da parte dell'assegnatario, di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità, qualora la domanda venga accolta:

1. a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla consegna delle chiavi;
2. ad accettare, per la parte a cui non provveda direttamente, l'addebito delle spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione dell'alloggio attualmente occupato, fatto salvo inoltre l'addebito delle spese per eventuali danni arrecati all'alloggio stesso;
3. a considerare il contratto di locazione stipulato per l'alloggio attualmente occupato risolto definitivamente con la consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio;
4. a riconsegnare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio attualmente occupato, libero da persone e cose;
5. a corrispondere al Comune, per l'alloggio precedentemente occupato, in caso di ritardo nella consegna rispetto al termine sopraindicato, oltre al canone di locazione, alle spese e agli oneri accessori, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, la somma di € 300,00 per ogni mese o ulteriore frazione di mese di ritardata consegna;
6. a riconoscere ed accettare che la domanda di cambio è decaduta per due anni qualora rifiuti, senza giustificato motivo, il trasferimento in alloggio idoneo alle esigenze del suo nucleo familiare offertogli in cambio;
7. ad autorizzare, ai sensi ~~dell'art. 10 della Legge n. 675/1996~~ **del D.Lgs. 196/2003**, il trattamento dei propri dati, anche sensibili, prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

Art. 9

Cambi consensuali

I cambi consensuali di alloggi tra assegnatari possono essere autorizzati dal Comune, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 8 previa valutazione da parte ~~del servizio competente~~ **della suindicata Commissione**.

Art. 10

Cambi tra Comuni

Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 11

Delega di funzioni

L'applicazione del presente regolamento potrà essere delegato ad un ente gestore individuato con apposito atto.